



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S2.12 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 156 / 2020

OGGETTO: "PROGETTO DI PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ATTUAZIONE DEL PARCO DEL LURA", RECEPIMENTO DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO DELLE "OPERE PER LA RISOLUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, LA LAMINAZIONE CONTROLLATA DELLE PIENE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE LURA NEI COMUNI DI BREGNANO E LOMAZZO" E NEL PROGETTO DI "COMPENSAZIONI AMBIENTALI DELL'AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA NEI COMUNI DI BREGNANO, LOMAZZO E ROVELLASCA", IN VARIANTE PARZIALE AGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I., ADOTTATO DAL COMUNE DI BREGNANO (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 27 NOVEMBRE 2019. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) E CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. N. 31/2014.

IL RESPONSABILE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica" e successive modifiche e integrazioni
- Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
- Visto l'art. 13 "Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio" della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visto l'art. 5 comma 4 della Legge Regionale 28 novembre 2014 n° 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 47, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.

- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell'efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:
 - ▶ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ▶ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;
 - ▶ “Criteri e modalità per l'individuazione delle aree destinate all'attività agricola, ai sensi dell'art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.
- Con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19 dicembre 2018 Regione Lombardia ha approvato il Progetto di Integrazione del P.T.R. ai sensi della L.R. 31/14.
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 13 marzo 2019, l'Integrazione del PTR ha acquistato efficacia.
- Ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.R. n. 31/14 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell'efficacia dell'Integrazione del PTR, la Provincia in sede di parere di compatibilità di cui all'art. 13 comma 5 della LR 12/05, verifica anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR.

Atteso che:

- Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 dell'8 aprile 2014, divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul BURL n. 27 del 02 luglio 2014 - Serie Avvisi e Concorsi, oggetto di successive varianti (ultima delle quali approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 20 febbraio 2019, pubblicata sul BURL del 03 luglio 2019 – Serie Avvisi e Concorsi).
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04 febbraio 2019, successivamente integrata, è stato dato avvio al procedimento relativo alla variante parziale degli atti di PGT, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., per il “Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco del Lura”, (dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 6420/2007 e s.m.i., pubblicata sul BURL il 24/01/2008).
- In data 22 maggio 2019 si è svolta la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
- La Provincia di Como ha espresso il proprio parere prot. n. 18996 del 16 maggio 2019, in occasione della citata Conferenza.

- E' stato emesso il Decreto n. 01 del 24 luglio 2019, di esclusione dalla VAS (citato nelle premesse della deliberazione di adozione della variante al PGT, quale parte integrante), ed è stata data informazione circa la decisione (prot. n. 9003 del 31 luglio 2019).
- Il Decreto di esclusione è stato messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito web SIVAS, come richiesto dalla normativa vigente.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27 novembre 2019, il Comune ha adottato la variante al PGT in oggetto.
- Con nota n. 1366 del 31 gennaio 2020 (ricevuta dalla Provincia in pari data), il Comune ha trasmesso i relativi atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ai fini dell'espressione della valutazione di competenza.
- Con lettera n. 4699 del 06 febbraio 2020, la Provincia ha dato comunicazione al Comune dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
- Con successiva lettera prot. n. 14617 del 07 maggio 2020 è stato richiesto al Comune di produrre l'asseverazione di congruità urbanistica della Variante in relazione all'assetto geologico vigente (Allegato 6 alla D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738, ex Allegato 15 alla D.G.R. n. IX/2616/2011), sottoscritta dal Geologo incaricato.
- Non essendo pervenuta la documentazione richiesta, è stato inviato un sollecito via mail in data 24 giugno 2020.
- Con mail in data 27 luglio 2020 è stata chiesta la disponibilità al Comune per un incontro, il 31 luglio 2020, di confronto con la Provincia in merito all'istruttoria in corso, confermata stesso mezzo.
- L'incontro (nel corso del quale il Comune ha comunicato di non aver ancora provveduto all'inoltro della documentazione richiesta, in quanto solo in data 27 luglio 2020 ha conferito specifico incarico professionale per la redazione dell'attestazione di compatibilità geologica con le previsioni della Variante al PGT), ha avuto luogo presso gli Uffici della Provincia, e dello stesso è redatto verbale, trasmesso in data 31 luglio 2020 tramite posta elettronica al Comune e al progettista della variante di cui trattasi.
- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP e con l'Integrazione del PTR (ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.) dello strumento urbanistico in oggetto, alla data di avvio del procedimento, risultava essere il giorno 29 maggio 2020.

Dato atto tuttavia che:

- In virtù dell'entrata in vigore, dal 17 marzo 2020, del D.L. n. 18 di pari data *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”* (convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27), che all'art. 103, comma 1, recita: *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni*

adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, omissis”, così come modificato dal D.L. 08 aprile 2020 n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”, che all’art. 37 “Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza” , comma 1, recita: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e’ prorogato al 15 maggio 2020;”, il termine di conclusione del procedimento in oggetto viene differito al 19 agosto 2020.

Dato atto inoltre che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP e la verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi dell’Integrazione del PTR.
- L’approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all’Amministrazione Comunale.

Considerato che:

- la valutazione di compatibilità della Variante al PGT del presente provvedimento riguarda:

PARTE 1°

A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell’art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le politiche socio-economiche.

B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l’azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.

PARTE 2°

- A) la verifica, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/14, del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana (obiettivo prioritario regionale ai sensi dell'art.1 comma 3 bis della L.R.12/2005 e s.m.i.).**

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP, nonché la verifica del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR, costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

PARTE 1°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

1. La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale

1.1 PTCP e Variante al PGT: obiettivi strategici

La Provincia di Como attraverso il PTCP persegue i seguenti obiettivi strategici:

- a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
- b) la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
- c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità;
- d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo;
- e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale-polo attrattore;
- f) l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
- g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;
- h) l'introduzione della perequazione territoriale;
- i) la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana.

Il PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della tutela dell'ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo e trova attuazione anche attraverso la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

1.2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Il Comune di Bregnano è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 e 37 rispettivamente del 7 ottobre 2009 e 8 ottobre 2009, pubblicato sul BURL n. 20 del 19.05.2010.

Successivamente il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti varianti:

- variante per l'approvazione del PII del Comparto di via Passerella approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31 gennaio 2012, pubblicata sul BURL n. 41 del 10.10.2012;
- variante al Piano di Lottizzazione n. 1 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2012, pubblicata sul BURL n. 41 del 10.10.2012;
- PII in variante al PGT e Variante generale al Documento di Piano, approvate rispettivamente con deliberazione n. 40 del 16.12.2013 e n. 8 del 08.04.2014, pubblicate sul BURL n. 27 del 02.07.2014;
- Variante finalizzata alla riduzione del rischio idraulico, laminazione controllata delle piene e riqualificazione ambientale del Torrente Lura nei Comuni di Bregnano e Lomazzo,

approvata con deliberazione n. 4 del 18.02.2014 e pubblicata sul BURL n. 23 del 04.06.2014;

- Variante parziale al PGT in recepimento al progetto SUAP e contestuale rettifica di errori materiali approvata con deliberazione n. 26 del 13.10.2016 e pubblicata sul BURL n. 24 del 14.06.2017;
- variante per correzione errori materiali e rettifica degli atti di PGT, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02.03.2017;
- variante per l'approvazione dell'ambito di trasformazione C5, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20.02.2019 pubblicata sul BURL n. 27 del 03.07.2019.

Il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le proposte di Variante contenute nel documento in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, formulando prescrizioni e suggerimenti.

Conseguentemente, le disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

La Variante in valutazione interessa il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi; prevede nuove aree in ampliamento del PLIS del Parco del Lura nel territorio comunale di Bregnano.

1.3 Le aree urbanizzate, il tessuto urbano consolidato e la rete ecologica

La definizione dell'area urbanizzata, costituisce un elemento fondamentale per la valutazione della sostenibilità insediativa del PGT e sue varianti, in relazione alla salvaguardia della rete ecologica del PTCP.

La presente Variante non modifica la superficie dell'Area Urbanizzata rispetto a quella computata nel PGT vigente in relazione a previsioni che interessano aree attualmente inserite nella Rete Ecologica, non determinando conseguentemente nuovo consumo di suolo ai sensi dell'art.38 del PTCP.

Durante l'incontro di confronto sono state chiarite anche le motivazioni per le quali nella documentazione di variante adottata (oggetto del presente provvedimento) l'area viene assoggettata alla rete ecologica del PTCP, modificando la campitura dell'area posta in prossimità di via Vigna verso il confine con il Comune di Cermenate inserita nelle tavole valutate nel procedimento di VAS.

È stato evidenziato come nella Variante in esame sia stata inserita l'area nella rete ecologica del PTCP in coerenza con la prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione di compatibilità n. 11/10646 del 14.03.2014. In riferimento alla campitura non riscontrabile nella legenda associata alle tavole grafiche si ritiene che la stessa sia frutto di un errore materiale: tale interpretazione deriva anche dal fatto che non risulta associato il colore alla legenda.

Un secondo aspetto oggetto di approfondimento e chiarimento emerso durante l'incontro è stato quello relativo alla conferma che le integrazioni apportate all' "art. 21 – Parchi urbani territoriali"

delle NTA del PPA del Lura, in ordine alla possibilità di realizzare interventi e manufatti, non trovino efficacia nelle aree individuate nella rete ecologica dal PGT, valendo la normativa di riferimento maggiormente restrittiva e di salvaguardia sulle aree stesse, ciò anche per evitare un aumento del consumo di suolo e il rispetto della normativa di PTCP e PTR. Il Comune ha confermato tale lettura delle Norme inserendo tra l'altro una norma di prevalenza.

Tali chiarimenti rendono i contenuti della Variante coerenti con le finalità di salvaguardia della rete ecologica del PTCP.

1.4 Le aree protette

Il PTCP individua nella cartografia di piano gli ambiti territoriali riguardanti i parchi locali di interesse sovracomunale già istituiti, costituendo quadro di riferimento per la verifica di ammissibilità di nuove proposte di istituzione di PLIS e per il successivo riconoscimento del loro interesse sovracomunale alla luce dei seguenti criteri:

- a) la conclusione, successivamente all'approvazione del PTCP, delle iniziative in atto;
- b) l'assenso dei Comuni coinvolti;
- c) la localizzazione dell'ambito territoriale nel contesto degli elementi costitutivi fondamentali della rete ecologica provinciale;
- d) l'indicazione di progetti strategici che comportino un impegno congiunto e coordinato da parte di più soggetti istituzionali e con particolare attenzione al coinvolgimento attivo del mondo agricolo.

Il PTCP costituisce inoltre quadro di riferimento per la definizione delle modalità di pianificazione e gestione dei PLIS di nuova istituzione e per la predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi da parte degli enti gestori dei PLIS già esistenti.

Il riconoscimento di nuovi PLIS da parte della Provincia rappresenta automatica variante al PTCP.

La Variante prevede l'incremento della superficie delle aree appartenenti al PLIS Parco del Lura di oltre il 47% (da 1.825.034 mq a 3.447.914 mq). Rendendo la previsione compatibile con i contenuti del PTCP.

A titolo collaborativo si ricorda che dovrà essere attivata la procedura di riconoscimento dell'ampliamento con le modalità definite nella DGR 12 dicembre 2007 n. 8/6148.

1.5 Gli ambiti destinati all'attività agricola

L'art. 15, comma 4, della L.R. n. 12/2005, stabilisce che *“Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.”*

L'art. 15, comma 5, stabilisce altresì che *“Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano*

delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale.”.

In attuazione della sopracitata normativa Regionale, l’art. 15 delle NTA del PTCP dispone, rispettivamente ai comma 2, 3 e 4, che:

- “Il PTCP, considerate le specifiche funzioni di carattere culturale, paesaggistico, ecologico-ambientale e produttivo, identifica gli ambiti agricoli di cui all’art. 15 della L.R. n. 12/2005, corrispondenti al sistema della rete ecologica provinciale. La Provincia, entro 90 giorni dall’approvazione del PTCP, definisce i “Criteri e le modalità per l’individuazione, da parte dei Comuni, delle aree destinate all’attività agricola.”.
- “Per le finalità di cui sopra gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali individuano all’interno della rete ecologica le aree a vocazione agricola ovvero quelle che per collocazione, dimensioni, fertilità e facilità di meccanizzazione risultano particolarmente idonee allo svolgimento di un’attività agricola razionale e remunerativa. L’individuazione di tali aree deve essere effettuata evitando la frammentazione dei comparti agricoli e la formazione di aree residuali, mantenendo cioè unità di adeguata estensione e compattezza.”.
- “In tali aree, per l’edificazione ai fini agricoli, si applicano le disposizioni della L.R. 12/2005.”.

All’interno del sistema delle aree agricole la Variante al PGT non individua gli “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” ai sensi dell’articolo 15 delle NTA del PTCP.

Si evidenzia che tale richiesta era contenuta anche nel provvedimento di compatibilità del PGT (n. 34591 di protocollo - n. 26 di registro del 13 luglio 2009) e confermata nel successivo provvedimento (n. 10646 di protocollo - n. 11 di registro del 14 marzo 2014) con la seguente prescrizione: “In relazione al settore agricolo, valutate le normative di zona del PGT, esaminate le caratteristiche del territorio e le attività agricole che vi si svolgono, si ritiene necessario individuare, per le motivazioni richiamate in premessa, quali ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico l’insieme delle zone E1 e F3 del PGT”.

Come comunicato durante l’incontro di confronto si ritiene necessario l’adeguamento degli elaborati alla prescrizione sopra evidenziata in sede di approvazione definitiva della Variante.

1.6 La rete viaria

Le norme del PTCP dispongono che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono:

- a) riprodurre su scala adeguata le reti viarie esistenti e le proposte di nuovi tracciati, potenziamento e riqualifica, compreso le relative fasce di rispetto, degli interventi previsti dal PTCP;
- b) definire la riorganizzazione della rete viaria locale e, ove interferente, garantire la tutela della sentieristica storica.

Durante l’incontro di confronto sono state chiarite anche le modifiche apportate in sede di adozione agli elaborati grafici della Variante in ordine agli aspetti viabilistici, con particolare riferimento alla eliminazione di un sovrappasso viabilistico e all’inserimento di una intersezione rotatoria al progetto Autostradale della Pedemontana Lombarda. Il Comune ha evidenziato che le tavole sono state aggiornate al progetto esecutivo dell’infrastruttura viabilistica.

Tale chiarimento rende i contenuti della variante compatibili con il PTCP.

1.7 Componente geologica, idrogeologica e sismica

In considerazione del fatto che l'Allegato 6 - Nuovo schema Asseverazione (ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di congruità urbanistica della Variante in relazione all'assetto geologico, a firma di un geologo abilitato con relativa copia della Carta di Identità, non risulta pervenuto a questo Servizio alla data di chiusura del presente provvedimento, si subordina il presente parere favorevole alla acquisizione di congruità della dichiarazione soprarichiamata.

Il Comune dovrà pertanto acquisire preliminarmente alla approvazione della presente Variante l'Allegato 6 - Nuovo schema Asseverazione (ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e approvarlo quale elaborato parte integrante della Variante stessa.

Si ricorda inoltre che:

- ***le prescrizioni del PAI o le NTA dello SRIM ove più restrittive, prevarranno sulle NTA geologiche;***
- ***gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e s.m.i.;***
- ***l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05. Tutti gli elaborati dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra descritto dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 15 ai criteri di riferimento, nelle delibere di adozione ed approvazione del PGT.***

2 Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

- La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.
- Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
- Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'***invio*** alla Regione ed ***alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale.***

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 27 novembre 2019 è compatibile con il PTCP, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti:

1. *La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP*

1.2 *Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante*

Le disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

1.3 *Le aree urbanizzate, il tessuto urbano consolidato e la rete ecologica*

Si da atto che la presente Variante non modifica la superficie dell'Area Urbanizzata rispetto a quella computata nel PGT vigente in relazione a previsioni che interessano aree attualmente inserite nella Rete Ecologica, non determinando conseguentemente nuovo consumo di suolo ai sensi dell'art.38 del PTCP, a condizione che le integrazioni apportate all' "*art. 21 – Parchi urbani territoriali*" delle NTA del PPA del Lura, in ordine alla possibilità di realizzare interventi e manufatti, non trovino efficacia nelle aree individuate nella rete ecologica dal PGT, valendo la normativa di riferimento maggiormente restrittiva e di salvaguardia sulle aree stesse.

1.5 *Gli ambiti destinati all'attività agricola*

Vengano individuati, in sede di approvazione definitiva della Variante, quali "*Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico*" (ai sensi dell'articolo 15 delle NTA del PTCP), l'insieme delle zone E1 e F3 del PGT.

1.7 *Componente geologica, idrogeologica e sismica*

Preliminarmente alla approvazione della presente Variante dovrà essere acquisito la congruità attestata mediante l'Allegato 6 - Nuovo schema Asseverazione (ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), che dovrà essere approvato quale elaborato parte integrante della variante stessa.

2. *Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)*

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'invio alla Regione ed alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale.

B) Formula la seguente segnalazione che possiede carattere di indirizzo e di direttiva e che intende orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento:

1. la verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.5 Le aree protette

A titolo collaborativo si ricorda che dovrà essere attivata la procedura di riconoscimento dell'ampliamento con le modalità definite nella DGR 12 dicembre 2007 n. 8/6148.

1.7 Componente geologica, idrogeologica e sismica

- le prescrizioni del PAI o le NTA dello SRIM ove più restrittive, prevarranno sulle NTA geologiche;
- gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.;
- l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05. Tutti gli elaborati dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra descritto dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 15 ai criteri di riferimento, nelle delibere di adozione ed approvazione del PGT.

PARTE 2°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14

1. I contenuti della Variante al PGT rispetto alle politiche regionali per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato

La LR 31/14 detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola. La riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario di interesse regionale ai sensi dell'art. 20 comma 4 L.R. 12/05, a tal fine l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, approvato con D.C.R. n° 411 del 19/12/2018, definisce le politiche e i criteri per l'attuazione di tale obiettivo alle diverse scale territoriali.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il Documento di Piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato su aree libere interstiziali. In ogni caso, gli strumenti urbanistici di governo del territorio non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo di suolo sino a che non siano state attuate le previsioni di espansione comportanti ulteriore consumo di suolo vigenti al 1° dicembre 2014 (art. 2 comma 3 LR 31/14).

L'intervento previsto dalla variante risulta conforme ai criteri dell'Integrazione del PTR in quanto non comporta consumo di suolo. Tale valutazione è subordinata alla applicazione delle norme di prevalenza delle disposizioni relative alla rete ecologica sulle aree azionate come "Parchi urbani territoriali" nelle NTA del PPA del Lura.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- A) **attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 27 novembre 2019 è coerente con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.**

Per entrambe le parti oggetto della presente valutazione si ricorda infine che:

- le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.
- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, e per conoscenza alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP e con l'Integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/14;
- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Gli atti comunali, relativi alla approvazione definitiva della variante al PGT, dovranno essere trasmessi in formato digitale alla Provincia ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

Lì, 10/08/2020

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)